



*Ministero per i beni e le attività culturali*  
*Segretariato Generale*

CIRCOLARE N. 4

Rome 11/02/2019

Prot. n. 2111  
class. 16.19.04/93

Ai Direttori degli Uffici ed Istituti Centrali e Periferici

A tutti i dipendenti di ruolo

Alle OO.SS.

**OGGETTO:** Benefici pensionistici derivanti da supervalutazione di periodi di servizio espletato in lavori insalubri, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 29.12.1973, n.1092.

Al fine di pervenire ad una uniformità di gestione delle determinazioni di riconoscimento, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, dei benefici pensionistici per il servizio espletato in lavori insalubri, tenuto conto delle recenti pronunce giurisprudenziali, si forniscono i seguenti elementi dispositivi e interpretativi.

## 1. QUADRO DI RIFERIMENTO

La Circolare n. 243 del 17 giugno 2011 individuava in maniera restrittiva i requisiti di concessione del beneficio in oggetto, ex art. 25 del D.P.R. 29.12.1973, n.1092, limitandolo al personale avente la qualifica di "operaio" e computando ai fini del calcolo della maggiorazione i periodi di effettiva prestazione lavorativa a contatto con le sostanze nocive indicate nel decreto luogotenenziale n. 1100 del 1919, ai sensi del D.P.R. n. 146/75 (con esclusione dei periodi di interruzione per ferie, festività o altre assenze).

La sentenza della Corte dei Conti n. 331 del 09 luglio 2015 sanciva il principio secondo il quale "non appare dirimente nella circostanza il riferimento alla sola categoria degli operai contenuto nell'art. 25 del DPR n. 1092/73 dovendosi invece postulare- alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma e dell'univoca tutela del diritto alla salute - che il focus della tassatività della fattispecie normativa in esame attenga propriamente alla tipologia delle lavorazioni da considerarsi insalubri, assunta quale ratio della previsione quella di compensare il dipendente per lo svolgimento di attività d'Istituto potenzialmente dannose per la salute".



# *Ministero per i beni e le attività culturali*

## *Segretariato Generale*

Successivamente, con nota del 06.10.2017 della Direzione Generale Organizzazione, questo Ministero, nel riscontrare una richiesta di chiarimenti del Segretariato Regionale della Sardegna, forniva un'interpretazione della normativa coerente a quanto statuito dalla predetta sentenza, riconoscendo ammissibile la concessione del beneficio in parola anche al personale non avente qualifica di "operaio" e individuando il *focus* della fattispecie nell'attività svolta.

## **2. VALUTAZIONI E DISPOSIZIONI**

In relazione a quanto precede, tenuto conto dell'esigenza di superare talune difficoltà interpretative applicative e nella considerazione della circostanza che la sentenza della Corte dei Conti è ad oggi definitiva, questo Ministero ne conferma l'applicabilità nei confronti di tutto il personale effettivamente adibito all'esecuzione di lavori insalubri, laddove adeguatamente documentato dai responsabili dei rispettivi plessi amministrativi e limitatamente ai periodi di effettiva prestazione lavorativa a contatto con le sostanze nocive indicate nel decreto luogotenenziale n. 1100 del 1919.

Il dipendente interessato ad ottenere il riconoscimento di tale maggiorazione dovrà presentare apposita istanza al proprio superiore gerarchico.

Nell'istanza dovranno essere forniti le specifiche indicazioni:

- della lavorazione svolta e inequivocabilmente riconducibile a una di quelle di cui all'allegato 1 del decreto luogotenenziale n. 1100/1919;
- dell'Ente in cui si è svolta, per ciascun periodo, la lavorazione e/o è realizzato l'impiego;
- dei periodi in cui si sono svolte le attività in questione;
- delle ore di lavorazione indicate e tradotte in giornate-lavoro;
- della mansione propria del profilo professionale di appartenenza.

Per il calcolo della maggiorazione, i periodi di effettiva prestazione lavorativa a contatto con le sostanze nocive indicate nel predetto decreto luogotenenziale, dovranno essere computati con esclusione dei giorni di interruzione per ferie, festività o altre assenze.

Tutti i elementi dovranno essere comprovati attraverso idonea documentazione probatoria.

\*\*\*



*Ministero per i beni e le attività culturali*  
*Segretariato Generale*

Sarà cura del Direttore dell'Istituto di appartenenza sovrintendere alla gestione della procedura istruttoria, finalizzata all'adozione della determinazione di riconoscimento dei periodi di servizio per lavori insalubri, provvedendo a verificare la sussistenza dei presupposti indicati nell'istanza, rilevandoli dalla documentazione agli atti dell'Ente e da quella eventualmente prodotta dall'interessato.

L'istruttoria dovrà conformarsi a criteri di oggettività, trasparenza, logicità, congruità e puntuale riscontro documentale.

La responsabilità del procedimento e della determinazione finale è in capo al datore di lavoro.

Il provvedimento finale dovrà pervenire alla Direzione Generale Organizzazione al fine della relativa annotazione nello stato matricolare del dipendente.

Si confida nella massima collaborazione e diffusione della presente circolare.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Panebianco